CAMERA DEI DEPUTATI N. 1872

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARDETTI

Presentata il 12 novembre 1987

Nuove norme fiscali in materia di ritenute d'acconto e di impresa familiare

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La proposta di legge in esame si prefigge di rimediare alla palese discriminazione, attuata ai danni delle categorie esercenti attività professionali, dall'attuale normativa fiscale in materia di ritenuta d'acconto e di impresa familiare.

Com'è noto la ritenuta alla fonte per i liberi professionisti è applicata nella misura del 18 per cento su tutti i « compensi comunque denominati », al lordo delle spese sostenute dal professionista per conseguire i compensi stessi. Quando le spese (fra cui quella relativa al costo del personale è di gran lunga la maggiore) costituiscono un'alta percentuale rispetto ai ricavi conseguiti, il professionista viene gravato, a titolo di acconto, di un'imposta largamente maggiore di quella dovuta in via definitiva, con la conseguenza di risultare perennemente a credito nei confronti dell'erario, anche per ingenti somme. A titolo di esempio, ove le spese ammontino al 70 per cento dei ricavi, la ritenuta d'acconto determina un prelievo alla fonte pari al 63,33 per cento del reddito !

Il ritardo nell'effettuazione dei rimborsi da parte dell'amministrazione finanziaria grava le categorie interessate di prestiti forzosi a favore dello Stato ben oltre i limiti della sopportabilità.

Se si considera che la funzione della ritenuta d'acconto dovrebbe essere quella di determinare l'ammontare dell'imposta dovuta in base alla determinazione del reddito effettivo, appare in tutta la sua evidenza l'ingiustizia della vigente normativa e l'esigenza di procedere ad urgenti correttivi se si vuole veramente raggiun-

gere quel rapporto di fiducia tra erario e cittadini che viene considerato essenziale al buon funzionamento del sistema tributario.

La proposta di legge in esame, che si conforma al meccanismo già attuato per gli agenti e rappresentanti, obbedisce inoltre ad una delle esigenze sociali più sentite: quella di incentivare l'occupazione.

Per quel che concerne l'assimilazione dell'attività familiare all'interno degli studi professionali con quella svolta nelle imprese familiari, la proposta va a colmare una lacuna legislativa, certamente non voluta e in qualche caso interpretativamente colmata da decisioni di commissioni tributarie, eliminando definitivamente una iniqua quanto ingiustificabile discriminazione a danno di categorie cui lo Stato ha, per altri versi, riconosciuto un'alta funzione sociale mediante l'istituzione di albi professionali.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al primo comma dell'articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, è aggiunto il seguente periodo: « Se le persone fisiche, che esercitano arti e professioni ai sensi del secondo comma dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, dichiarano che nell'esercizio della loro attività si avvalgono in via continuativa dell'opera di dipendenti o di terzi, la ritenuta, effettuata ai sensi del presente comma, è commisurata al 40 per cento dell'ammontare dei compensi loro corrisposti ».

ART. 2.

1. Le disposizioni di cui all'articolo 230-*bis* del codice civile e del quarto comma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, come da ultimo modificato dall'articolo 3 del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, si applicano anche a coloro che prestano in modo continuativo la propria attività di lavoro nello studio di un familiare che svolge una professione per il cui esercizio sia obbligatoria l'iscrizione in un albo.